

Numero 3908 di repertorio Raccolta numero 2155

ATTO COSTITUTIVO

dell' "**Associazione Amici Senza Confini organizzazione
non lucrativa di utilità sociale - ONLUS**"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove il giorno cinque del mese di giugno
in Roma, Viale dell'Arte n. 85

(Roma 5 giugno 2009)

Avanti a me, dott.ssa Eleonora Capozzi, Notaio in
Tarquinia, con studio in Piazza G. Matteotti n. 14 ed
iscritto al Collegio dei Distretti Notarili riuniti di
Roma, Velletri e Civitavecchia

Sono comparse le signore

- **Pizzarotti Simonetta**, nata a Roma il giorno 24 maggio
1971 ed ivi residente in Via Solunto n. 5, Codice
Fiscale PZZ SNT 71E64 H5010;

- **Giusti Monica Cristina**, nata a Milano il giorno 13
maggio 1964 ed ivi residente in Via Console Marcello n.
8, Codice Fiscale GST MCC 64E53 F205Z;

- **Paolucci Francesca**, nata a Roma il giorno 5 febbraio
1965, ivi domiciliata in Viale della Tecnica n. 205,
Codice Fiscale PLC FNC 65B45 H501Z;

- **Sciandivasci Federica**, nata a Roma il giorno 29 ottobre 1968 ed ivi residente in Via Montasio n. 36, Codice Fiscale SCN FRC 68R69 H501X.

- **Mastrofrancesco Gabriella**, nata a Roma il giorno 22 settembre 1965 ed ivi residente in viale dei Primati Sportivi n. 33 codice Fiscale MST GRL 65P62 H501Z.

Dette comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, previa dichiarazione di essere cittadine italiane, con il presente atto, dichiarano di voler costituire tra loro come costituiscono tra Pizzarotti Simonetta, Giusti Monica Cristina, Paolucci Francesca, Sciandivasci Federica e Mastrofrancesco Gabriella una Associazione apolitica senza scopo di lucro denominata **"Associazione Amici Senza Confini organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS"** con sede attualmente in Roma, Via Solunto n. 5.

L'oggetto della associazione, la sua durata, i poteri degli organi sociali e tutte le altre norme che regolano e disciplinano l'associazione stessa risultano dallo statuto sociale di cui in appresso.

Le comparenti, in deroga a quanto previsto nello statuto, dichiarano di nominare quali componenti il primo

Consiglio Direttivo della associazione per la durata di

3 (tre) anni le signore:

- **Pizzarotti Simonetta** quale Presidente e Tesoriere;
- **Paolucci Francesca** quale Vice-Presidente;
- **Sciandivasci Federica** quale Segretario;
- **Giusti Monica Cristina** quale Consigliere;
- **Mastrofrancesco Gabriella** quale Consigliere;

le quali essendo presenti dichiarano di accettare la carica suddetta e che a loro carico non sussistono alcune delle cause di incompatibilità e/o ineleggibilità previste dalla legge.

STATUTO

Art.1: Denominazione

E' costituita un Associazione non avente fini di lucro denominata "**Associazione Amici Senza Confini organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS**" ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 numero 460. L'Associazione potrà utilizzare altresì l'acronimo "**Amici Senza Confini - ONLUS**"

Art.2: Finalità dell'Associazione

L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale operando nei settori della

beneficenza, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'istruzione, della formazione, della tutela e promozione della cultura e dell'arte, e della tutela dei diritti civili di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 460/1997.

In particolare l'Associazione ha per scopo la promozione di carattere culturale, artistico e sociale sia in Italia che all'estero, al fine di favorire l'impegno civile, la solidarietà, lo studio, lo sviluppo, tra i soci e i cittadini, di iniziative destinate alla loro formazione culturale artistica e sociale, operando esclusivamente a favore di: immigrati con problemi di integrazione sociale; minori e/o adolescenti sia italiani che stranieri svantaggiati in ragione di difficoltà economiche, di condizioni precarie di salute fisica e/o psichica, in stato di abbandono e/o di sfruttamento; anziani, sia italiani che stranieri, indigenti, con problemi di salute fisica e/o psichica, o in stato di abbandono; persone svantaggiate, sia italiane che straniere, che vivano in situazioni di degrado con problemi di integrazione sociale, di difficoltà economiche, di salute fisica e/o psichica, in stato di

abbandono e/o di sfruttamento.

L'Associazione, altresì, elabora progetti di Cooperazione Internazionale in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, per favorirne lo sviluppo sociale, economico, tecnico e culturale nel rispetto della cultura e delle tradizioni locali, affinché l'intervento non si ponga come estraneo, ma si inserisca nel tessuto sociale, valorizzandone le risorse.

L'Associazione, inoltre, intende svolgere attività di studio, di ricerca e di formazione per la realizzazione di progetti di aiuto e collaborazione con i Paesi del Terzo mondo.

L'Associazione si propone, infine, come struttura di servizi per Associazioni, Istituzioni o Fondazioni di natura caritatevole e che perseguano finalità coincidenti, anche solo parzialmente, con gli scopi della stessa.

A titolo esemplificativo e non tassativo l'Associazione può svolgere ogni attività utile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali purché esclusivamente dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,

economiche, sociali o familiari e/o di componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

In particolare:

a) promuove o organizza occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, raccolte pubbliche di fondi e contributi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, da destinare alle finalità istituzionali;

b)realizza attività di carattere culturale: tavole rotonde, convegni, conferenze, dibattiti, mostre, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, proiezione di films e di documentari di interesse sociale e culturale;

c)svolge attività nel settore della formazione direttamente connessa e strumentale alle finalità istituzionali: corsi di preparazione e/o di perfezionamento nelle materie artistiche, artigianali e letterarie;

d)organizza attività nel settore dell'istruzione e della ricerca: costituzione di comitati o gruppi di ricerca per anziani, minori, adolescenti, immigrati e in genere per

soggetti svantaggiati, sia italiani che stranieri, che vivano in situazioni di degrado, abbandono, difficoltà economica e/o con problemi di integrazione sociale;

e)organizza attività di carattere ricreativo: rappresentazioni teatrali, intrattenimenti musicali o di carattere ludico per anziani, minori, adolescenti, immigrati svantaggiati, sia italiani che stranieri, che vivano in situazioni di degrado con problemi di integrazione sociale, di difficoltà economiche, di salute fisica e/o psichica, in stato di abbandono e/o di sfruttamento;

f) svolge attività editoriale: scrive, stampa, pubblica e fa circolare qualsiasi documento, periodico, manifesto, articolo, rivista-bollettino, atti di convegni, di seminari, di studio e di ricerca, libri;

g)svolge attività di volontariato: promozione di progetti di beneficenza in Brasile e in altri paesi del Terzo Mondo, con partecipazione diretta;

h) svolge attività di sostegno economico: ricerca di famiglie italiane e/o straniere che aiutino a mantenere minori e giovani italiani o di altri Paesi che vertono in condizioni di particolare disagio tali da impedir loro la

conduzione di una vita dignitosa o/e di studiare;

i) svolge attività di "Aiuti Umanitari": studio e valutazione di iniziative e progetti di sviluppo e reperimento dei finanziamenti per la loro realizzazione; organizzazione ed invio di cibo, medicine, strumenti tecnici e medici, materiale didattico nelle zone dove questi sono richiesti;

j) svolge attività di assistenza sociale ai malati.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle direttamente connesse a quelle istituzionali, nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 nr. 460.

Art.3: Carattere dell'Associazione

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci sia con i terzi; essi sono tenuti all'accettazione ed al rispetto delle norme del presente Statuto.

L'Associazione potrà partecipare quale socio all'attività di altre Associazioni aventi scopi analoghi.

Art.4: **Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.5: **Sede sociale e sedi secondarie**

La sede dell'Associazione è fissata attualmente in Roma
Via Solunto n. 5.

Con Delibera del Consiglio Direttivo potranno essere aperte sedi operative, secondarie, uffici e sedi di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

Art.6: **Requisiti dei soci**

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che (persone fisiche aventi la maggiore età, persone giuridiche o enti collettivi) italiani o stranieri residenti in Italia che, avendo sentimenti e comportamento democratici, condividano le finalità dell'Associazione.

Possono essere inoltre soci le Associazioni aventi scopi ed attività non in contrasto con quelli dell'Associazione.

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno una persona già socia; la relativa domanda, in cui il richiedente deve dichiarare di accettare tutte le norme contenute nel

presente Statuto, viene accettata con delibera a maggioranza del Consiglio Direttivo. La qualifica di socio ha inizio dalla data in cui la domanda di ammissione è stata accettata.

I soci saranno classificati in quattro categorie:

a) Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

b) Soci Ordinari: coloro che, oltre al pagamento della quota annuale, si assumono il compito, nei limiti delle proprie possibilità, di partecipare personalmente all'attività dell'Associazione.

c) Soci Benemeriti: coloro che vengono nominati tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per meriti o distinzioni particolari nei confronti dell'Associazione o per avere contribuito finanziariamente con delle donazioni, i quali sono esonerati dal versamento della quota annuale e non hanno diritto di voto.

Gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa stabilita, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo.

Le quote annuali di associazione devono essere versate

entro un mese dall'avvenuta accettazione della relativa domanda di ammissione all'Associazione.

Tali quote non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione; le quote de quo non sono infine trasmissibili, né sono rivalutabili.

I membri dell'Associazione hanno parità di diritti, compreso quello di voto. Ogni socio ha diritto ad un voto.

La partecipazione dei soci alla vita associativa è a tempo indeterminato.

Art.7: Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e così come da Regolamento Interno che è implicitamente accettato all'atto dell'ammissione a socio.

Art.8: Dimissione ed esclusione del socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni presentate al Consiglio Direttivo da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno;
- b) per mancato pagamento della quota annuale entro due mesi dalla scadenza del precedente esercizio sociale;
- c) per decadenza dei requisiti elencati nel Regolamento Interno;
- d) per deliberazione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità con la natura e le finalità dell'Associazione; per denigrazione dell'Associazione, degli organi sociali o dei soci; per l'avvenuta inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento e delle delibere degli organi sociali;
- e) per avere attentato in qualche modo al funzionamento dell'associazione ostacolandone lo sviluppo; per avere commesso e/o provocato disordini durante le manifestazioni;
- f) per appropriazione indebita dei fondi sociali, di atti, documenti o altro di proprietà dell'associazione;
- g) per avere arrecato in qualche modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza.

La delibera di esclusione è presa dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei presenti ed è comunicata per iscritto all'associato, a mezzo raccomandata A/R.

A tale scopo il Consiglio Direttivo procederà, entro i primi tre mesi di ogni anno sociale, alla revisione della lista dei soci.

Sia l'esclusione che il recesso non danno diritto al rimborso delle quote associative versate.

Art.9: Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono: il Presidente, il Consiglio Direttivo, l'Assemblea, il Collegio dei Revisori dei conti

Art.10: Presidente

Il Presidente dirige l'associazione e la rappresenta legalmente, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Egli ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle attività sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei confronti dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; egli può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti, in via transitoria.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria e dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che delibera sul rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni del Presidente o di suo impedimento giudicato grave dal Consiglio Direttivo, le sue competenze sono attribuite al Vice - Presidente, fino alla successiva Assemblea ordinaria.

Art.11: **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo ha, tra gli altri, il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'organizzazione e la gestione dell'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre annualmente i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea, secondo le proposte del Presidente;
- c) determinare l'ammontare delle quote associative minime

da versarsi annualmente da parte dei soci, l'ammontare di eventuali contributi da versarsi una tantum ed il termine entro il quale gli stessi devono essere versati;

d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

e) dare il proprio parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;

f) procedere, all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci al fine di accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

g) deliberare il diniego dell'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;

h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e/o private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designando, tra i soci, i rappresentanti presso i suddetti enti ed istituzioni pubbliche e /o private.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive e/o di studio, composte da soci e non soci e nominate dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice del numero dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Art.12: **Composizione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 7 (sette) Consiglieri. Il Presidente ed i Consiglieri sono nominati dall'Assemblea. Il Consiglio elegge nel suo seno un Vicepresidente ed un Segretario.

Possono essere membri del consiglio direttivo esclusivamente soci; almeno due terzi del Consiglio Direttivo deve essere composto da soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che delibera sul rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più membri del Consiglio nel corso dell'esercizio, purchè meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, all'integrazione dello stesso.

Le dimissioni di taluno dei Consiglieri devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno efficacia dal momento del ricevimento delle stesse.

I Consiglieri non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il proprio incarico e salva l'eventualità di compensi, se deliberati dall'Assemblea dei soci, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica, il tutto nei limiti indicati dall'articolo 10, sesto comma del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 nr.460.

Art.13: **Riunioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda la maggioranza del Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio devono essere convocate con lettera Raccomandata anche a mano inviata almeno cinque giorni prima dell'adunanza o per posta elettronica, salvi i casi urgenti con telex o telefax almeno tre giorni prima. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza, da un Consigliere designato dai presenti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e redatto dal Segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri.

I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari; soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia ritenuto conveniente ed opportuno darne pubblicità.

Art.14: Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i soci fondatori ed i soci ordinari, quest'ultimi purchè siano in regola con il pagamento della quota annuale.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 aprile.

Può essere convocata anche in via straordinaria nei seguenti casi:

- a) su richiesta del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci, fondatori e ordinari, nel loro insieme

Art 15: **Convocazione dell'Assemblea**

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, devono essere convocate dal Consiglio Direttivo, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, mediante avviso contenente l'ordine del giorno inviato a mezzo posta, compresa quella elettronica, indirizzato ai recapiti forniti al momento dell'iscrizione a socio o successivamente comunicati per iscritto al Consiglio Direttivo.

In casi di urgenza il suddetto termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni.

Art.16: **Validità della costituzione dell'Assemblea e maggioranze richieste**

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto di voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con

la presenza di almeno i due terzi dei soci fondatori e dei soci ordinari e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un Segretario nominato in Assemblea da persona scelta dal Presidente fra i presenti.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art.17: **Forma di votazione dell'Assemblea**

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

Art.18: **Compiti dell'Assemblea**

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente;
- c) approvare il Regolamento Interno;
- d) deliberare sulle eventuali modifiche del Regolamento Interno e dello Statuto;
- e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- g) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio;
- h) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina di uno o più liquidatori;
- i) approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
- l) nominare il collegio dei revisori dei conti.

Art. 19: **Collegio Revisori dei conti**

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre

membri effettivi, scelti anche tra non soci e viene nominato dall'assemblea dei soci.

Il collegio dei revisori dei conti resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art.20: Tesoriere

Il Tesoriere è un membro del consiglio direttivo, tiene la cassa, redige una relazione sulla gestione economica dell'associazione da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Art.21: Patrimonio dell'Associazione

Il Patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della ONLUS;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate della ONLUS sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- b) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente a cura del Consiglio Direttivo;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare

l'attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche).

In caso di scioglimento della ONLUS, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 22: **Durata del periodo di contribuzione:**

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.

Art. 23: **Esercizio Sociale**

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 (novanta) giorni dalla fine dell'esercizio il Presidente del Consiglio di amministrazione predispone il bilancio, che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci.

Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita dell'associazione, salvo che, destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo ed utilizzati dall'associazione per i fini perseguiti.

Art. 24: **Scioglimento Associazione**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altra ONLUS operante in analogo settore.

Art. 25: **Regolamento interno**

L'assemblea può approvare un regolamento interno, che verrà elaborato a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 26: **Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia, con riferimento alle norme civilistiche in materia di associazioni contenute nel Libro I e V del Codice Civile

e a quelle sulle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - Onlus - di cui, in particolare, al D.Lgs. n. 460/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

Le componenti delegano le signore Pizzarotti Simonetta e Paolucci Francesca, disgiuntamente fra loro, ad effettuare al presente statuto tutte le modifiche eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Onlus.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Associazione.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle componenti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e non me notaio lo sottoscrivono essendo le ore venti.

Scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio su sei fogli per pagine ventidue scritte fin qui.

f.to Pizzarotti Simonetta

f.to Giusti Monica Cristina

f.to Paolucci Francesca

f.to Sciandivasci Federica

f.to Mastrofrancesco Gabriella

F.to Eleonora Capozzi Notaio.